

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“BANCA del TEMPO di BRUGHERIO”

Variazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1 - È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di promozione sociale denominata "Banca del Tempo di Brugherio" nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000, dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti. I regolamenti interni, deliberati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, disciplinano, in armonia con il presente statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

2 - L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, non ha finalità di lucro, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L'Associazione ha sede in Via Oberdan, 89 – 20047 Brugherio e il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, oltre all'apertura di sedi secondarie previa deliberazione dell'assemblea dei soci comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta.

3 - L'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei soci, potrà aderire ad altre associazioni o federazioni che perseguano gli stessi scopi. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.

Articolo 2 - Scopo

1 - L'Associazione è apartitica, aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,

2 - L'Associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La Banca del Tempo opera con l'intento di valorizzare il tempo di ciascuno considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali. Essa opera per fini di solidarietà e impegno civile basati sul reciproco scambio e si propone, attraverso un migliore e razionale utilizzo del tempo, di offrire ai soci e anche a terzi, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sociali, culturali, motorie, sportive e ricreative, *di svolgere attività di solidarietà a favore di terzi come accompagnamento di persone bisognose a Centri di Cura e di Riabilitazione*

Articolo 3 - Oggetto

Per il raggiungimento delle finalità, definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà:

1 - Promuovere e sviluppare la cultura della reciprocità basata sullo scambio non continuativo di prestazioni di saperi, ed eventualmente anche di beni. Tale scambio avviene senza circolazione di

denaro con un'unica unità di misura, "il tempo impiegato" in un rapporto paritario nel dare e avere. Tali prestazioni, comunque, non dovranno essere mai configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato; *salvo il rimborso spese vive sostenute*

- 2 - Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
- 3 - Intraprendere e attuare studi, ricerche e altre iniziative tese a promuovere lo scambio come strumento di integrazione;
- 4 - Stipulare convenzioni con gli Enti Locali o altri enti pubblici.
- 5 - Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- 6 - Promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo anche uno scambio di esperienze;
- 7 - Promuovere una maggiore collaborazione ed incontro delle diverse fasce generazionali e di attuare i principi di parità e pari opportunità tra uomo e donna nonché la promozione e valorizzazione della condizione femminile
- 8 - Promuovere tra i soggetti coinvolti rapporti umani solidali per favorire l'integrazione;
- 9 - Gestire immobili e impianti, propri o di terzi, di vario genere, volte al raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2;
- 10 - Gestire e promuovere corsi gratuiti di formazione, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività varie anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e Internazionali, pubblici e privati. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
- 11 - Somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- 12 - Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- 13 - Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- 14- Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo

➤ **Presidente**

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale e gratuito. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per attività prestate entro i limiti preventivati.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che siano mossi da spirito di solidarietà. Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione né tra i soci dell'Associazione stessa.

Articolo 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Avverso l'eventuale reiezione della domanda è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci (o al Collegio dei Proviviri).

2 - All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

3 - In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di recesso.

4 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

5 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

6 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

6.1 - che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

6.2 - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea dei soci;

6.3 - che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

6.4 - che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del comma 6 del presente articolo, consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di

scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata. La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1 - I soci hanno il diritto:

- 1.1 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- 1.2 - di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- 1.3 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 1.4 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti.

2 - I soci sono tenuti:

- 2.1 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2.2 - al pagamento della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 8 - Assemblea dei soci

1 - L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

2 - E' convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera, e-mail o fax da inviare almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

3 - Nelle Assemblee dei soci hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali, qualora previste. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di due deleghe.

4 - L'assemblea si riunisce inoltre su richiesta deliberata dal Consiglio direttivo o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

6 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

7 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 9 - Compiti e funzionamento assemblea ordinaria

1 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La prima e la seconda convocazione deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

2 - L'Assemblea ordinaria:

2.1 - approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione dell'attività svolta;

2.2 - procede all'elezione delle cariche sociali e ne approva il numero;

2.3 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

2.4 - approva gli eventuali regolamenti;

2.5 - elegge il collegio dei probiviri qualora si renda necessaria la sua istituzione;

2.6 - delibera l'ammontare massimo dei rimborsi spese previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;

2.7 - ratifica l'esclusione dei soci;

2.8 - fissa annualmente l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;

2.9 - delibera il trasferimento della sede sociale e l'apertura di sedi secondarie e di filiali;

2.10 - propone iniziative indicando le modalità e supporti organizzativi;

2.11 - elegge i propri rappresentanti in seno agli organismi di coordinamento provinciale, regionale e nazionale;

3 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

4 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

5 - L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

6 - Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del segretario.

Articolo 10 - Compiti e funzionamento assemblea straordinaria

1 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste per dall'art. 8 del presente statuto.

2 - Approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

3 - Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti eletti fra gli associati.

2 - I componenti del Consiglio restano in carica due anni, sono rieleggibili tre volte salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire tali cariche e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto. Possono essere previsti rimborsi delle spese documentate ed effettivamente sostenute entro i limiti deliberati dall'Assemblea dei soci.

3 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente (e, qualora se ne ravvisi la necessità, il Tesoriere).

4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque componenti.

Articolo 12 - Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo:

1.1 - cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

1.2 - redige il bilancio consuntivo e predispose il bilancio preventivo e la relazione di attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;

1.3 - compila i regolamenti interni;

1.4 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

1.5 - delibera circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;

1.6 - elegge al suo interno i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

1.7 - compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione, in attuazione degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall'Assemblea dei soci;

1.8 - propone all'Assemblea dei soci le eventuali modifiche dello statuto.

2 - La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera, e-mail o fax da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

3 - Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

4 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, nel più breve tempo possibile, seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio direttivo. Qualora non sia disponibile la lista dei non eletti o venga a mancare la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio. I verbali delle proprie sedute, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità la delibera si considera annullata. Non sono previste deleghe.

Articolo 13 - Presidente

- 1 - Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile tre volte.
- 2 - Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.
- 3 - In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
- 4 - In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente
- 5 - Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Articolo 14 - Tesoriere

Qualora se ne ravvisi la necessità il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Resta in carica due anni ed è rieleggibile tre volte. Egli riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, cura la predisposizione del bilancio, provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Collegio dei Probiviri

- 1 - Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea che non facciano parte del Consiglio direttivo, durano in carica due anni e sono rieleggibili tre volte.
- 2 - Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 3 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 16 - Entrate dell'Associazione

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da

- 1 - quote e contributi degli associati;
- 2 - eredità, donazioni e legati destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto;
- 3 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 5 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 6 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 8 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- 9 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 10 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 17 - Bilancio

- 1 - Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione è annuale. Decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 2 - Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
- 3 - Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato

presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4 - Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 18 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione di promozione sociale, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Divieto di distribuzione utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione non ché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto.

Articolo 20 - Libri sociali

1 - Presso la sede dell'Associazione sono conservati i seguenti libri sociali:

- Libro verbali assemblea;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Libro soci.

2 - Tutti i soci possono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, dei libri sociali.

Articolo 21 - Revisione dello Statuto

La revisione e/o le modifiche all'atto costitutivo e al presente Statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 22 - Scioglimento dell'associazione

1 - Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria.

2 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale con fine di utilità sociale o con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 istituita con DPCM del 26/09/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge. E' tassativamente vietata la distribuzione ai soci di utili,avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale anche in modo indiretto.

Articolo 23
Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Brugherio 6 agosto 2010